

L.R. 14 giugno 2024, n. 7: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo" – Oggetto assembleare n. 8329/2024

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 11 giugno 2024**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione integrale di una legge regionale ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’ articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994:

La modifica di cui all’articolo 3 è frutto dell’interlocazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 18, nella

precedente formulazione avrebbe potuto dare vita a letture contrarie a quanto previsto dalla legge statale che regola la materia.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 4 Modifica dell'art.20 della legge regionale n. 24 del 2017:

la modifica del presente articolo si propone di correggere il refuso presente all'articolo 20, comma 2, della L.r. n. 24 del 2017 s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sostituendo le parole "piano operativo di iniziativa pubblica" con le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica". La norma si riferisce, infatti, allo strumento regolato dall'articolo 38, comma 17, della stessa legge (17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica...). Pur trattandosi di un refuso facilmente riconoscibile dalla lettura sistematica della legge, la correzione appare necessaria per assicurare la correttezza del riferimento e l'univocità nella denominazione dello strumento.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 5 Modifica all' articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018:

La modifica di cui all'articolo 5 è frutto dell'interlocuzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 20, nella precedente formulazione, e secondo l'interpretazione del Ministero, avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tempestiva applicazione di quanto prescritto dal rinnovo del CCNL nei confronti di quei

lavoratori delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferite dalla Regione per l'esercizio di funzioni conferite.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2019

Lo strumento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla legge 3/2012, c.d. salva suicidi, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", aggiornata con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, modificato, da ultimo, dal D.Lgs 6 dicembre 2023, n. 224), non trova ancora un'applicazione diffusa nel territorio nazionale e regionale, la cui definizione compete a professionisti accreditati prevalentemente presso gli OCC costituiti presso gli Ordini degli Avvocati e gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con legge regionale 29 settembre 2019, n.28 la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un corpo di norme per l'adozione di "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento", con l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento dettando specifici interventi a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Con le disposizioni inserite nel presente Capo III s'intende implementare la disciplina dettata dalla LR n.28 del 29 novembre 2019, introducendo delle nuove misure, attivabili dalla Regione per promuovere il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento e per delineare più concretamente i soggetti che nella realtà operano attivamente nei servizi informativi, di preistruttoria e istruttoria per il supporto ai debitori insolventi, prevedendo altresì la relativa norma finanziaria necessaria a dare copertura ai nuovi oneri derivanti dall'applicazione della legge.

L'attuazione della intera legge regionale n. 28 del 2019 comporterà oneri a decorre dall'esercizio 2024, la cui copertura finanziaria è assicurata con le modalità previste all'art. 3 bis.

Art. 6 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019:

Nella legge regionale n. 28 del 2019, l'art.1, c.1, stabilisce le finalità perseguite dal legislatore regionale e, al c.2, le azioni dirette che la Regione intende adottare per dare attuazione alla legge.

La nuova previsione della lett. d bis) al comma 2 corrisponde all'opportunità di ampliare il novero delle misure attivabili dalla Regione per promuovere il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, in fase di prima applicazione della legislazione regionale, considerato che l'accesso a tali procedure avviene attraverso l'attività svolta dagli sportelli di composizione delle crisi presso gli OCC accreditati esistenti e dagli sportelli informativi e di preistruttoria presso enti locali, ordini degli Avvocati, ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili, Camere di commercio, altri organismi. La previsione risulta, peraltro, funzionale a valorizzare la nascita di una rete regionale dei punti qualificati di assistenza e per favorire, inoltre, la potenziale messa a sistema di un modello regionale che condivida metodi, regole e risultati coordinato nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Al comma 4 si prevede, pertanto, con sostituzione del precedente comma, che sarà la Giunta a stabilire, con propri provvedimenti, sia il programma delle attività, come previsto dall'art.4, c.1, sia a definire i beneficiari, la tipologia d'interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, , nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, per orientare in evoluzione di tempo e in aderenza all'avanzamento delle politiche attuative della legge regionale gli interventi che andranno progressivamente modulati e indicando in tal modo un preciso percorso attuativo della norma.

Art. 7 Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019:

L'articolo 3 bis prevede l'introduzione della norma finanziaria nella LR 28 del 2019, contrariamente alla previsione della norma originaria che non prevedeva oneri aggiuntivi a

carico del bilancio regionale. L'articolo prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 28, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli anni successivi al 2026, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ONERI PREVISTI	2024	2025	2026
Nuove o maggiori spese correnti (LR 28 del 2019)	200.000,00	200.000,00	50.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento			
Minori entrate			
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	200.000,00	200.000,00	50.000,00
Riduzioni di precedenti			

autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
Totale mezzi di copertura	200.000,00	200.000,00	50.000,00

Art. 8 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019:

A fronte di una tendenza che, solo negli ultimi due anni, vede un aumento nell'utilizzo delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, risulta necessario considerare un più ampio arco temporale, da uno a due anni, per l'adozione e l'attuazione di un programma delle attività, che risulti in grado d'individuare strategie e obiettivi raggiungibili in un contesto di medio periodo in coerenza con le previsioni pluriennali di bilancio.

Art. 9 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019:

La legge regionale 28/2019 è di recente approvazione e non ha trovato ancora applicazione. A fronte di una tendenza che, solo negli ultimi due anni, vede un aumento, sia a livello nazionale che regionale, dell'utilizzo delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge n.3/2012, si ritiene di adeguare la previsione relativa alla clausola valutativa, prevista all'art.5, c.1, ad un periodo di tre anni dall'approvazione del programma delle attività previsto dall'art.4, per ricondurre ad un arco temporale di medio termine l'analisi degli aspetti legati sia all'attuazione della legge che all'efficacia delle politiche da questa promosse.

D'altronde, gli effetti che scaturiranno dall'applicazione della legge nei confronti dei destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale dipenderanno anche da processi di cambiamento culturale, in parte conseguenti all'impatto che le politiche regionali saranno in grado di produrre e la cui valutazione sarà, pertanto, maggiormente

realistica se effettuata con periodicità più ampia.

Capo IV

Attività produttive

Articolo 10 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n.7 del 2002:

la modifica di cui al presente articolo si rende necessaria per aggiornare la disposizione, che, all'epoca della sua approvazione, faceva riferimento ad una proposta di regolamento europeo, non ancora promulgata ma già definitiva, in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente. Il regolamento richiamato è stato poi promulgato e successivamente più volte modificato data la continua evoluzione della materia. Con il presente intervento si è ritenuto più consono, data la citata natura evolutiva della materia, rinviare, anziché a un preciso atto, più in generale ai vigenti regolamenti europei in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Art. 11 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010:

La disposizione introdotta è finalizzata a superare possibili interpretazioni della normativa regionale più restrittive o comunque non allineate rispetto al disposto normativo statale.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 12 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004:

Il nuovo articolo 16 bis, introdotto dal presente articolo 12 si rende necessario per venire incontro agli impegni che l'Emilia Romagna ha assunto, prevedendo tra i suoi obiettivi strategici un'accelerazione del processo di transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, che impongono di fissare le condizioni per garantire che gli impianti a fonti rinnovabili da installare sul territorio regionale garantiscano un elevato livello di efficienza, anche al fine di contemperare le esigenze di produzione di energia priva di emissioni carboniche con i possibili impatti derivanti dagli stessi impianti.

La norma interviene limitatamente alle disposizioni regionali che definiscono soglie di alta produttività specifica per la fonte energetica eolica e ridefinisce la soglia di efficienza energetica, fissando sia l'unità di misura dell'efficienza, da esprimere in ore equivalenti annue, sia a livello numerico, indicando un target di 2300 ore equivalenti annue al fine di garantire una elevata efficienza per i nuovi impianti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 13 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023

La modifica è tesa a specificare che le previsioni contenute all'art. 8, comma 10 della L.R. 17 luglio 2023, n. 8 sono applicabili anche per gli interventi di nuova realizzazione delle cabine elettriche secondarie adibite a funzioni di pubblica utilità localizzate su aree private.

Fermo restando il rispetto dei valori limite dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta, stabiliti dalla legislazione statale allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, in riferimento agli interventi di nuova costruzione di cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, assentibili mediante Denuncia di Inizio Lavori (DIL) ai sensi del decreto MASE del 20 ottobre 2022, con il presente provvedimento si intende prevedere una ulteriore semplificazione procedurale, assoggettando tali interventi al più celere procedimento di Autocertificazione.

Pertanto, con il presente provvedimento si specifica all'art. 8, comma 10 della L.R. n. 8 del 2023 che gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad Autocertificazione e possono quindi essere avviati immediatamente, a seguito della sua presentazione anche per via telematica.

Si segnala, inoltre, che la necessità di realizzare cabine ad uso pubblico su aree private discende dalla crescente difficoltà a individuare aree pubbliche idonee e disponibili,

considerando che nella maggior parte dei casi la necessità di potenziamento della rete interessa contesti già urbanizzati e quindi caratterizzati da carenza di aree pubbliche compatibili con la collocazione di tali opere.

La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale, introducendo una norma che regola la procedura autorizzativa di alcune infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (con modifiche all'art. 8, comma 10 della L.R. n. 8 del 2023).

Articolo 14 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 4 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli articoli 45 e 46 del dlgs 117/2017, che prevedono per le Associazioni di promozione sociale l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il decreto legislativo n.117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 15 Modifica all'articolo 6 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 6 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli art.22 e 27 della legge regionale 3 del 2023, che regolano le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 7 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all' art.24 della legge regionale 3 del 2023, che disciplina la concessione di contributi pubblici agli enti del terzo settore

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha

adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, riferendosi per la copertura degli interventi alle risorse stanziare nell'articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023.

Articolo 17 Modifica all'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2017:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 3 della legge Regionale 3 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 18 Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017:

La modifica della lettera c), dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n.8 del 2017, è dovuta all'adozione del d.lgs. 117/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo". Con il presente emendamento si è inteso aggiornare l'art. 5 della legge Regionale 8 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

La modifica alla lettera d) adegua la previsione dell'art. 5 comma 2 lettera d) all'istituzione, col D.lgs. 39/2021, del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tale Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport & Salute S.p.A., sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendo a tutti gli effetti di legge i Registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuti dal CONI e dal CIP. In questo senso, anche ai fini della legge regionale 8/2017, il Registro costituisce il riferimento per la certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017:

Con il presente articolo viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2017, in quanto la legge regionale n. 41 del 1997 è stata abrogata e la misura relativa alle incentivazioni ed agevolazioni all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali è confluita nella legge regionale n. 12 del 2023 (art. 7), che prevede la clausola valutativa all'art.15 per tutte le misure previste da tale normativa; pertanto, il fine di tale emendamento è di evitare di raddoppiare la clausola valutativa sulla medesima misura.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 20 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n.7 del 2019:

La modifica proposta dal presente articolo appare opportuna alla luce del fatto che al momento di approvazione della legge non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 2023; dati i contenuti si è ritenuto necessario un rinvio a quest'ultima.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo V Settore Sanitario-Sociale

Articolo 21 Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008:

La modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo tra articoli della stessa legge n. 14 del 2008.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 22 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15 del 2019:

L'art. 8 della L.R. 15 del 2019 (che si occupa del Comitato regionale delle Comunicazioni) contiene riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, l'art. 8 al comma 1 prevede che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), coerentemente con le finalità della legge regionale n. 15 del 19 e nell'ambito della funzione di monitoraggio previste dalla L.R. 1/01 che istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CORECOM, effettui, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona e che nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione si faccia parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento agli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in quanto abrogato, con le norme attualmente vigenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Quindi il testo aggiornato alla disciplina statale attualmente vigente risulta essere:

“in attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018,

recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 23 Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014:

Con la modifica normativa proposta, si inserisce un nuovo comma (comma 4 bis) all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 al fine di rendere più efficace l'azione della Regione, volta a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne, in coerenza con gli orientamenti e le principali normative europee in materia.

I contributi saranno finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete indicati agli articoli 14, 15 e 20 della stessa legge regionale.

In tali articoli si fa riferimento ad alcuni dei soggetti della rete attiva sul territorio regionale e degli interventi previsti: i centri antiviolenza, le case rifugio e gli interventi per uomini maltrattanti, sostenuti dalla Regione attraverso risorse nazionali e regionali.

Dalla disposizione non derivano nuovi oneri in quanto all'attuazione della stessa si provvede con le risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione 2024-2026 (Legge

regionale 28 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”) nell’ambito della missione 12 programma 7, con riferimento alla legge regionale n. 6 del 2014.

Capo VI

Trasporti e ambiente

Articolo 24 Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 10 del 2017:

La modifica dell’art.11 (Tavolo regionale per ciclabilità) della LR n. 10 del 2017 recante: “INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ” si rende necessaria al fine di meglio definire le competenze, la composizione e le modalità di scelta dei componenti del Tavolo stesso, razionalizzando, per semplificare, l’ambito delle associazioni da coinvolgere.

Infatti, mentre la precedente formulazione dell’articolo rinviava ad altri commi dello stesso per l’individuazione dei componenti del Tavolo, la presente modifica si propone di identificare direttamente nella norma e non più per rinvio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) tra i soggetti che procederanno alle designazioni di alcuni componenti.

Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale, che con delibera definisce già le modalità di funzionamento del tavolo, di stabilire anche le modalità per l’individuazione/ designazioni dei componenti del tavolo.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 25 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018:

Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti elencati all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 4/2018 che sono assunti dalla Regione "con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)" e cioè previa istruttoria di Arpae, la disposizione precisa e chiarisce che nell'ambito di tali procedure sono altresì ricomprese quelle di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nei provvedimenti di VIA.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo VII

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

Articolo 26 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023:

Per la Regione si pone l'esigenza di sostenere le spese dei cittadini emiliano-romagnoli, proprietari di (e residenti in) abitazioni principali, che nei giorni dell'alluvione del maggio 2023 e successivi hanno cercato di proteggere i suddetti immobili con dispositivi o sistemi atti a scongiurare o comunque contenere gli effetti degli eventi alluvionali, nonché di coloro che intendano dotarsi di sistemi o dispositivi per prevenire e/o mitigare gli effetti di analoghi eventi futuri.

Questa esigenza è perseguita con la modifica normativa in oggetto, che interviene sul comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 13 del 2023 aggiungendo la lettera a-bis), la quale consente il finanziamento per le spese di dotazione di sistemi e dispositivi di protezione dei propri immobili da parte dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023. Questa tipologia di misure di sostegno si aggiunge a quelle già elencate dal comma 1 del citato art. 2 e in particolare quelle a favore dei cittadini, previste dalla lettera a), dirette agli intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri in quanto non aumenta la spesa regionale, infatti prevede una diversa finalizzazione, rispetto alle misure già elencate dal comma 1 del citato art. 2, delle risorse trasferite, e nel limite delle stesse, da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla stessa pervenute dalla raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna". Pertanto, all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito e nel limite dell'autorizzazione disposta dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023.

Capo VIII Disposizioni in materia funeraria

Articolo 27 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004:

La modifica prevista dall'emendamento all'art 4 della legge regionale n.19 del 2004 riguarda la rubrica dell'articolo e l'aggiunta del comma 4 bis.

La rubrica dell'articolo 4 "Realizzazione di cimiteri e crematori" viene sostituito con la rubrica "Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari".

La modifica normativa della rubrica è finalizzata ad ampliare le competenze di attività funeraria e in materia di polizia mortuaria in capo ai Comuni per la e realizzazione dei cinerari, oltre a quelle già previste che riguardano la realizzazione dei cimiteri e dei crematori.

Dopo il comma 4 dell'articolo è aggiunto il comma 4 bis che prevede la realizzazione dei cinerari destinati alla raccolta e conservazione di urne cinerarie anche all'esterno delle aree cimiteriali. La realizzazione e il funzionamento dei cinerari può essere anche ad opera di soggetti privati previa autorizzazione dei Comuni che esercitano proprie funzioni amministrative e di vigilanza. La localizzazione dei cinerari rientra nelle competenze del Comune che individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture nel territorio comunale secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale.

La disposizione non ha effetti sul bilancio regionale.

Articolo 28 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004:

La modifica prevista dall'emendamento riguarda il comma 1) lett. b) dell'art 6 che estende le funzioni amministrative dei Comuni in merito alla costruzione e al funzionamento delle strutture delle sale di commiato anche alle strutture destinate ai cinerari.

La disposizione non ha effetti sul bilancio regionale.

Articolo 29 Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004:

L'emendamento introduce un adeguamento dell'ordinamento regionale in materia funeraria alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-342-17.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-342-17 ha dichiarato la non conformità dell'ordinamento italiano all'art 49 del TFEU, in relazione all'affidamento del servizio di custodia delle urne cinerarie attualmente gestito dai Comuni in regime di monopolio, previo pagamento di tariffe stabilite ex art.6 comma 2, della legge n.130 del 2001. La Regione e i Comuni devono disapplicare la normativa e la regolamentazione non conforme ai principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza suindicata.

Precisamente si richiamano i seguenti principi di diritto:

- a) non può limitarsi la conservazione delle urne cinerarie ai soli cimiteri;
- b) non può essere vietato l'esercizio di tale attività di conservazione a enti privati con scopo di lucro.

Dalla motivazione della sentenza si rileva che è peraltro possibile/opportuno fissare limiti e restrizioni all'esercizio di tale attività che la rendano compatibile con l'esigenza di tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti, quali l'obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e in caso di cessazione di attività di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o restituirle ai parenti.

Al fine di adeguare l'ordinamento regionale ai principi di diritto riconosciuti dalla Corte di Giustizia si propone l'integrazione di alcune disposizioni della legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria". Le modifiche alla legge regionale sono volte a definire la possibilità che soggetti privati, anche di carattere imprenditoriale, realizzino e gestiscano strutture per la conservazione delle urne al di fuori delle aree cimiteriali, previa specifica autorizzazione comunale (come già è per le strutture per il commiato disciplinate dagli articoli 6 e 14 della stessa LR 19/2024) e nel rispetto di compatibilità localizzative definite dai Comuni nel proprio piano urbanistico generale.

Si evidenzia che la compiuta regolazione della possibilità di realizzazione e gestione dei cinerari privati in questione richiederà, successivamente all'approvazione delle modifiche alla legge regionale n.19 del 2004, un intervento di adeguamento sulle linee di indirizzo regionali e dei regolamenti comunali di polizia mortuaria adottati e precisamente:

- un adeguamento della direttiva sull'applicazione dell'art. 11 della LR 19/2004, approvata con DGR n. 10/2005 (con la riforma, in particolare, del divieto ivi espresso in ordine all'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela);
- un adeguamento dei regolamenti di polizia mortuaria dei Comuni, rispetto alla possibilità che gli affidatari delle urne cinerarie conferiscano esse ai nuovi cinerari privati debitamente autorizzati.

Le integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 riguardano le funzioni amministrative dei Comuni per le autorizzazioni alla realizzazione e il funzionamento dei cinerari (articoli 4 e 6) e prevedono che i Comuni possono individuare gli ambiti idonei alla localizzazione delle strutture cinerarie nell'ambito del piano urbanistico generale.

La disposizione non ha effetti sul bilancio regionale.

Capo IX Politiche abitative e del territorio

Articolo 30 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001

L'articolo in questione introduce una modifica all'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) finalizzata ad ampliare a tutti gli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) che risultino non più idonei ad essere assegnati per vetustà, inadeguatezza, la possibilità di recupero e ristrutturazione attraverso la temporanea sottrazione al vincolo ERP e successivi programmi di recupero e gestione in ERS (edilizia residenziale sociale) per il tempo strettamente necessario all'ammortamento dei finanziamenti sostenuti, misura già presente nell'articolo. La

possibilità di intervento è quindi una misura a regime non più limitata ai soli alloggi che presentavano caratteristiche di obsolescenza alla data di entrata in vigore della legge.

L'esigenza di modifica risiede nel fatto che la quota di alloggi che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria non si limita a quella individuata alla data di entrata in vigore della legge, in quanto le esigenze di manutenzione possono continuamente verificarsi in ragione del trascorrere del tempo e delle modalità di conduzione degli alloggi. Inoltre, non tutti gli alloggi ERP possono essere recuperati con le risorse disponibili derivanti dai canoni ERP e dalle risorse pubbliche statali o regionali che sono trasferite ai Comuni a tale scopo.

Con l'introduzione del comma 5 ter si demanda alla Giunta regionale il compito di disciplinare meccanismi e cautele che devono rispettare i piani di recupero e ristrutturazione al fine di assicurare la temporaneità della sottrazione di tale patrimonio al vincolo di ERP, l'individuazione del tempo strettamente necessario al recupero del finanziamento e la certezza della successiva restituzione in ERP al fine di scongiurare il rischio di una progressiva diminuzione del patrimonio ERP, preservandone la capacità di rispondere al fabbisogno abitativo delle fasce di popolazione più bisognose, funzione per la quale tale patrimonio è stato costituito.

Trattandosi di un intervento puramente regolatorio, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 31 Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001:

La presente modifica ha lo scopo di esplicitare l'esistenza di un patrimonio immobiliare delle ACER costituito da immobili residenziali e non residenziale di proprietà di tali Aziende. Gli immobili a destinazione residenziale delle ACER da sempre sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all'edilizia residenziale sociale. Tale esplicitazione consente di indentificare chiaramente questo stock di patrimonio immobiliare anche ai fini dell'assegnazione di specifiche risorse regionali destinate al loro mantenimento in efficienza e recupero.

Trattandosi di un intervento che si limita ad esplicitare la condizione patrimoniale delle ACER, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 32 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001:

La presente modifica ha lo scopo di favorire, nell'ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative e delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, l'avvio dei programmi di temporanea sostituzione e recupero di alloggi ERP adottati dai Comuni ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 5 bis, ed i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all'art. 40 comma 2 bis della L.R. n. 24/2001, ed in particolare di sostenere l'investimento di capitali nel recupero del patrimonio di ERP ed ERS delle Aziende Casa.

Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri, in quanto non aumenta la spesa regionale, essa infatti prevede una diversa finalizzazione delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 24/2001 e all'attuazione della stessa si provvede con le risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione 2024-2026 (Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026") a valere sulla legge regionale n. 24 del 2001.

Art. 33 Inserimento dell'articolo 75 bis nella legge regionale n. 24 del 2017:

Le misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto 6 maggio 2024, n. 32 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, prevedono una disciplina articolata che tiene conto della collocazione degli immobili o nei centri urbani o nel territorio extraurbano e dunque all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (TU) o al di fuori di esso. Diviene di conseguenza essenziale per i comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 dotarsi di una perimetrazione aggiornata del TU, secondo le univoche indicazioni previste dall'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017.

La disposizione proposta consente ai comuni che non siano dotati di piano urbanistico generale (PUG), adottato o approvato, nel quale è necessariamente stabilita detta perimetrazione, di provvedere ad approvarla attraverso una apposita deliberazione di Consiglio.

La norma proposta richiama inoltre la circostanza che i comuni potrebbero aver provveduto a detta perimetrazione anticipatoria del PUG, anche in occasione del recepimento della disciplina del contributo di costruzione dettata dalla DAL n. 186 del 2018. In tal caso i medesimi comuni potranno avvalersi di tale perimetrazione anche ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia sopra citate.

La disposizione, avendo l'obiettivo di abilitare i Comuni ad approvare la perimetrazione del territorio urbanizzato in conformità ai criteri stabiliti dal citato art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo X Agricoltura

Articolo 34 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2024

La modifica proposta mira a modificare l'art. 5 della legge regionale n. 4 del 28 maggio 2024, relativo a nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell'acquacoltura finalizzati al contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu", al fine di dettagliare le imprese aventi titolo alla presentazione delle domande di contributo, nonché per ampliare la tipologia degli aiuti applicabili.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Articolo 35 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012

L'art. 13, comma 6 della legge regionale n. 11/2012, nel testo in vigore, stabilisce che «I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti»

La raccolta dei suddetti dati in maniera tempestiva, tuttavia, si rivela sempre più come fondamentale sia per la programmazione economica degli interventi in materia, sia soprattutto per l'equilibrio degli stock ittici, con particolare riferimento alle specie oggetto di particolare tutela.

Tra queste ultime, spicca in particolare l'anguilla ("Anguilla anguilla") che è specie considerata a rischio di estinzione e pertanto da anni particolarmente protetta a livello europeo (cfr. Regolamento (CE) 1100/2007 e ss.mm.ii.) e da oltre un decennio è oggetto di una regolare attività di raccolta dei dati di prelievo da pesca a livello del Mediterraneo, svolto nell'ambito del PLNRDA (Piano di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Pesca).

L'orientamento del competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è quello di intensificare la raccolta dati di pesca di questa specie a partire dal 2025, aumentando la frequenza dei rilevamenti che non saranno più a cadenza annuale.

Alla luce del suddetto orientamento e delle nuove disposizioni a livello ministeriale la cui adozione è imminente, si ritiene necessario modificare l'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 11/2012.

Il presente articolo non comporta nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale.

Capo XI Disposizioni varie

Articolo 36 Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio:

Con le presenti disposizioni si intende sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico ed al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea.

La Giunta intende dare un fattivo contributo alla nota questione dei crediti "incagliati" derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che gravano, in particolare, sul sistema delle piccole e medie imprese e sulle famiglie.

L'obiettivo è quello di favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati dall'art. 121, comma 2, lettera da a) ad f) attraverso interventi da parte degli

enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché delle società controllate o partecipate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Sulla base di questa proposta di legge, i crediti fiscali verranno ceduti dagli Istituti di credito o operatori finanziari che avranno manifestato il loro interesse all'operazione e a seguito di un'apposita convenzione da stipularsi con Regione Emilia-Romagna che traccia il perimetro all'interno del quale i soggetti partecipati (società o enti) potranno concludere specifici contratti di acquisizione di crediti fiscali.

La / le convenzioni stabiliranno i criteri, le manleve e le garanzie a tutela dei soggetti acquirenti e l'impegno assunto da parte dell'istituto / istituti cedenti a reimpiegare la capacità fiscale e contributiva liberata, con l'acquisto di ulteriori crediti, di corrispondente importo, in possesso di piccole o medie imprese e/o persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale, fornendo in tal modo liquidità al sistema.

Comma 1 – Vengono esplicitate le finalità generali che si intendono perseguire con il presente progetto di legge e cioè sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico ed al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea.

Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, vieta l'acquisto dei suddetti crediti fiscali agli enti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per questo motivo Regione Emilia-Romagna intende coinvolgere esclusivamente gli enti e le società controllate o partecipate non incluse in tale elenco.

Comma 2 – Le partecipate interessate e non incluse nel suddetto elenco potranno acquistare i suddetti crediti in base ad una specifica convenzione che Regione Emilia-Romagna stipulerà

con uno o più istituti di credito selezionati in base alle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblici.

Comma 3 – Le partecipate interessate potranno acquistare i suddetti crediti a condizioni di mercato e comunque fino a concorrenza delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive desumibili dai loro bilanci. Il riferimento alle condizioni di mercato è necessario per escludere in ogni caso qualsiasi ipotesi di concessione di aiuto di Stato ed assicurare che le società partecipate tengano un comportamento che definiremmo “di mercato”.

Comma 4 – Gli istituti di credito cessionari, in base alla suddetta convenzione, si impegneranno all'immediato reimpiego della loro capacità fiscale e contributiva liberata attraverso l'acquisto di ulteriori crediti in possesso di piccole o medie imprese e/o persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.

Comma 5 – Il progetto di Legge affida alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di attuazione stabilendo però che dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito delle succitate convenzioni nonché una Commissione tecnica per il vaglio delle manifestazioni di interesse pervenute dagli istituti di credito.

Comma 6 – La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 37 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000:

La modifica riguardante il comma 1 dell'art. 12 è volto ad adeguare, in senso ampliativo dell'autonomia negoziale dell'ente, la disciplina regionale in materia di acquisto di immobili a quanto previsto dal legislatore statale con l'entrata in vigore dell'art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. 26.10.2019, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla l. n. 19.12.2019, n. 157). Per effetto di tale norma infatti “A decorrere dall'anno 2020 alle regioni (...)” cessano di applicarsi alcune “disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi”.

Fra questi, l'art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011 cui attualmente fa riferimento la disposizione della legge regionale in oggetto al fine di subordinare l'eventuale acquisto di immobili da parte della regione alla previa dimostrazione della sua indilazionabilità, indispensabilità nonché della congruità del prezzo.

Venute dunque meno tali limitazioni a livello nazionale e, prima ancora, le ragioni che a suo tempo avevano determinato nella legislazione regionale un'esigenza di adeguamento di segno opposto (cfr art. 8 della l. r. 19 dicembre 2016, n. 22), si ritiene opportuno intervenire in tal senso, recependo i mutati indirizzi, adeguando di conseguenza la normativa regionale.

La modifica di cui alla lett. b) è volta a includere, per esigenze di razionalizzazione del quadro normativo, fra le modalità di acquisto di beni immobili l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Posto che ai sensi della predetta disposizione tale diritto va esercitato nel termine di giorni 15 dalla ricezione della determinazione a vendere da parte dell'Agenzia del demanio si prevede che la deliberazione con la quale la Giunta regionale è chiamata ad esprimere la propria volontà di avvalersi della prelazione possa adottarsi anche in deroga alla programmazione regionale degli acquisti, purché anch'essa motivata da finalità istituzionali ovvero dalla possibilità di destinare il bene al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale e rilevanza sociale, anche avvalendosi delle possibilità già previste dagli artt. 7 e 8 della medesima legge regionale 10/2000.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 38 Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2014:

L'art. 38 modifica il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2014, introducendo una disciplina specifica del procedimento per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni nelle ipotesi di anticipata cessazione della legislatura.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 39 Entrata in vigore:

Per motivi di opportunità si ritiene necessaria l'entrata in vigore immediata della legge, una volta approvata.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.